

Violazioni valutarie e promissory notes

di [Sonia Cascarano](#)

Pubblicato il 30 gennaio 2010

come la Suprema Corte valuta le promissory notes, ai fini delle dichiarazioni di esportazioni di "valuta"

La Cassazione con la sentenza n. 24315/2009, ha respinto il ricorso incidentale di un imprenditore che non aveva dichiarato dei pagherò (*promissory notes*), mentre attraversava il valico per andare in Svizzera: così si spezza una lancia in favore del monitoraggio valutario ed si afferma che vanno dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi, anche i *promissory notes*, dei pagherò usati nei rapporti commerciali internazionali.

Promissory Note è uno strumento di pagamento che contiene la promessa incondizionata fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario, sostanzialmente quelle che in Italia chiamiamo nel linguaggio cambiali e tratte.

Il pagherò cambiario internazionale è alternativo alla moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza sia a breve che nel medio/lungo termine, consentendo di dilazionare il pagamento.

A differenza della cambiale tratta internazionale nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo, riconoscendo con questo di essere debitore e appunto firmandolo per traenza, e sul titolo sarà presente la sua firma.

I *promissory notes* possono essere distinti in due tipi:

1. regolate dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930;
2. altre regolate da principi di libertà di forma maggiori.

La principale caratteristica dei titoli in esame è di essere un titolo di credito all'ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita.

Il titolo è trasferibile mediante girata, permettendo la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo, cioè lo sconto prima della scadenza. E' un titolo astratto poiché ha valore ed efficacia indipendente dalla causa che l'ha originato, prescindendo da qualsiasi controversia

riguardante il rapporto giuridico sottostante; il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo, che deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore, e il debito si considera estinto solo pagando l'importo facciale del titolo, senza quindi deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future.

Per gli aderenti alla Convenzione richiamata il documento è formale in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali.

Il ricorso a questo strumento di pagamento va visto con attenzione e va verificato preventivamente il regime giuridico che regola la materia cambiaria nel paese dell'importatore.

In relazione al Paese del debitore va verificato se sia considerato un paese a rischio e in ogni caso vanno compiute verifiche sulle caratteristiche del debitore, se sia un soggetto affidabile e solvibile. In assenza di tali requisiti è opportuno prevedere che la cambiale pagherò sia avallata da banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposta lettera di garanzia separata.

La legge nazionale disciplina e governa la capacità delle persone che si obbligano con questo strumento; la forma è dettata dal paese dove il titolo viene sottoscritto e, se non osservati, si applica la norma dell'altro paese se viene sottoscritto un obbligo successivo, sanando l'invalidità.

Gli effetti sono regolati dalla legge del luogo di pagamento della cambiale, mentre per le firme di altri obbligati, la legge è quella di sottoscrizione di questi.

I termini di esercizio dell'azione di regresso nei confronti degli altri obbligati sono quelli del paese ove il titolo è stato emesso e la stessa legge governa il credito che è causa dell'emissione del titolo.

Sempre la legge del paese dove il titolo va pagato regola se possa o meno essere ristretto il pagamento ad una parte e questa regola anche la forma e i termini del protesto, come degli atti necessari all'esercizio o alla preservazione dei diritti, nonché le misure da prendere in caso di perdita o sottrazione del titolo.

I principi della Convenzione possono non essere applicati nel caso di obbligo assunto fuori dal territorio delle parti aderenti e in caso di applicazione di legge che sarebbe applicabile secondo questi principi ma che non sarebbe quella delle parti contraenti.

In particolare, la vicenda di cui si scrive trae origine dall'azione di impugnazione del ricorrente contro l'ingiunzione con la quale il Ministero gli intimava il pagamento di una determinata somma a titolo di sanzione amministrativa per infrazione valutaria.

Il tribunale confermava la sussistenza delle violazioni poichè i *promissory notes* erano titoli di credito utilizzati nei rapporti commerciali internazionali aventi le caratteristiche di pagherò cambiari per cui assimilabili a titoli soggetti ad obbligo dichiarativo.

I primi giudici accoglievano la domanda di riduzione della sanzione per le finalità dell'operazione e la buona fede del soggetto.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Ministro dell'Economia e delle finanze per violazione dell'art. 5 legge 227/90 sostituito dall'art. 2 lett. b Dlgs 125/97 per la riduzione della sanzione portata al di sotto di ogni limite consentito.

La Cassazione afferma che:

- in tema di sanatoria per atti invalidi che raggiungono lo scopo opera il principio generale degli atti processuali ex art. 156 cpc e di conseguenza, la tempestiva opposizione proposta dal soggetto legittimato ha efficacia sanante. Ancora la responsabilità valutaria astringe la persona fisica autore della violazione anche in caso di legale rappresentante della società coinvolta nell'operazione illecita;
- circa i termini entro i quali UIC deve rimettere gli atti al Ministero per l'emissione del decreto ingiuntivo, si precisa che l'effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, ha come unico riscontro temporale il momento di trasmissione degli atti con la relazione illustrativa e non anche quello della ricezione degli stessi da parte del Ministero.
- è infondato il motivo tramite il quale si vorrebbe escludere la *promissory notes* dal novero dei titoli che devono essere comunicati all'UIC in caso di trasferimenti da e verso l'estero al seguito di residenti e non.

La *promissory notes* è uno strumento di pagamento internazionale che contiene una promessa incondizionata: dunque è un titolo di credito all'ordine di natura astratta che risponde ai requisiti della Convenzione di Ginevra del 1930.

L'ampia e generica formula utilizzata dalla legge, prescinde da rapporti creditorî in essere o in fieri, con lo scopo di assoggettare all'obbligo il mero passaggio dalla linea doganale di denaro, titoli e valori diversi da quelli espressamente esclusi (ex art. 3 bis che esclude l'applicazione dell'obbligo dichiarativo per i trasferimenti di vaglia cambiari tratti su o emessi da intermediari creditizi con l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola dell'intrasferibilità) e "*con lo scopo di operare un monitoraggio valutario che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun obbligo finanziario a che la rende*";

- a livello sanzionatorio, risulta rispettato il limite ex art. 5 legge 227/90 sostituito dall'art. 2 lett. b Dlgs 125/97, poiché la graduabilità della sanzione autorizza a tener conto dei comportamenti del soggetto, commisurando la pena alla gravità degli stessi.

30 gennaio 2010

Sonia Cascarano

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l